



Federazione Italiana Panificatori, Panificatori - Pasticcieri ed Affini

Roma, 12 marzo 2020

Spett.le

PROTEZIONE CIVILE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Dipartimento Protezione civile

Via Vitorchiano, 2

00189 - ROMA

protezionecivile@pec.governo.it.

Oggetto: richiesta urgente chiarimenti, avente a oggetto l'art. 1 comma 1 e 2 del Dpcm emanato in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.-

La scrivente **Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri e Affini** è l'Organizzazione nazionale datoriale di categoria maggiormente rappresentativa delle aziende di panificazione italiane. Ha sede in Roma, via Alessandria 159/d; tel. 06/8549559, fax 06/85351968 (mail/mailPEC: sindacale@fippa.it e federpanificatori@pec.it).

Visti

i contenuti del Dpcm emanato in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale,

Federazione Italiana Panificatori Panificatori-Pasticcieri ed Affini
Via Alessandria, 159/d – 00198 Roma Tel. 06/8553846 - 8549559 – Fax 06/85351968
federpanificatori@pec; sindacale@fippa.it



Premesso che

= l'art.1 (**Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**), al comma 1 prevede la sospensione delle “*attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità*”;

= l'art. 1 (**Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**), al comma 2 prevede la sospensione esplicita delle “*attività dei servizi di ristorazione* (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

Considerato

= che gran parte dei panifici artigianali italiani affiancano alla produzione di pane e prodotti da forno anche quella di pasticceria fresca (dolce e salata);

= che il Dpcm in oggetto prevede esplicito divieto relativamente alle **attività dei servizi di ristorazione**;

= che l'attività di panificazione non rientra nell'ambito delle attività ricomprese nei servizi di ristorazione espressamente richiamati all'art. 1 del richiamato Dpcm, bensì nell'ambito delle manifatture;

= che il comma 1 del Dpcm prevede esplicitamente l'eccezione alla sospensione delle attività commerciali relativamente alle “*attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità*”;

Tutto ciò premesso

la scrivente Federazione, nel prendere atto della volontà legislativa di tutela della salute pubblica e nel contempo di garantire la continuità delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;



Federazione Italiana Panificatori, Panificatori - Pasticcieri ed Affini

CHIEDE

se sia corretto ritenere che la produzione e vendita di pasticceria dolce e salata nell'ambito delle aziende di panificazione sia da ricomprendersi nelle eccezioni di cui comma 1 (Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ...) del Dpcm in oggetto alla presente.

In attesa cortese urgente riscontro, si inviano distinti saluti.

IL PRESIDENTE

f.to (Roberto Capello)